



PROTOCOLLO DI INTESA

per la formazione specialistica degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e Chirurgia

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, piazza Dante, 15 Codice fiscale 00337460224, in persona del suo rappresentante sig. Mario Tonina, nato a Lomaso (TN) il 19/02/1958, in qualità di Assessore alla Salute, politiche sociali e cooperazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 117 di data 2 febbraio 2024;

E

L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata Università) con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice fiscale 93009870234, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione in data _____;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al

citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il Decreto Interministeriale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014;

VISTO l'art. 8 della legge 401/2000, che dispone sia determinato, con le stesse modalità prescritte per i medici dall'art. 35 del D.Lgs. 368/1999, anche il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscrivere alle Scuole di specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio;

Rilevato che il Ministero della Salute ha avviato la ricognizione del fabbisogno di biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari e psicologi specialisti da formare per il triennio accademico 2023-2026;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, modificato con la legge 26 maggio 2016 n. 89, con il quale, nelle more di una definizione organica della materia, le Scuole

di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

PRESO ATTO della nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto "Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM 68/2015. Bandi di Ateneo".

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

RILEVATO che ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. del 29 marzo 2006;

VISTO l'art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che prevede l'attivazione di specifici protocolli di intesa tra le Università e le Regioni italiane per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le esigenze dei servizi sanitari in ordine alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali sanitari;

VISTO il Dpr 483/97 concernente "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale e successive modificazioni" che prevede tra i requisiti specifici di ammissione al concorso di primo livello dirigenziale dei profili professionali di biologo, farmacista, odontoiatra e medico

veterinario una specializzazione nella disciplina;

VISTO l'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, che stabilisce che la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare apposite convenzioni con Università italiane per favorire l'espletamento del tirocinio presso le strutture sanitarie provinciali e per l'istituzione di posti aggiuntivi presso scuole di specializzazione che consentono l'accesso a profili professionali del ruolo sanitario alle quali siano ammessi laureati non medici residenti in provincia di Trento;

VISTO che il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui alle L.P. n. 8/96 e n. 16/2010, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2450 del 21/12/2023, dispone che siano attivati rapporti di collaborazione con Università prevedendo la realizzazione di parte del tirocinio presso strutture locali accreditate e l'attivazione di posti riservati/in soprannumero nelle Scuole di specializzazione a favore di studenti residenti in provincia di Trento, nel limite concordato annualmente con l'Università a l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;

VISTA la legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16 che ha disciplinato l'organizzazione del servizio sanitario provinciale;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione _____ con cui è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

SI CONVIENE DI APPROVARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1 Finalità

La Provincia e l'Università si danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione degli specializzandi, iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e

Chirurgia.

Art. 2 Collaborazione e strutture accreditate

1. Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione di cui al precedente art. 1, l'Università, per promuovere la realizzazione della formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto legislativo n. 502/92, si avvale a tutti i livelli per l'espletamento delle attività di tirocinio guidato, delle strutture del Servizio sanitario provinciale, individuate come idonee per personale e attrezzature.

2. A tal fine l'Università, anche sulla base di specifica richiesta e sentita comunque la Provincia, procederà all'individuazione ed accreditamento delle strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per lo svolgimento delle attività formative sulla base dei criteri di idoneità previsti dalle normative vigenti e dal presente protocollo d'intesa.

3. In prima applicazione si ritengono accreditate le strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda sanitaria) di Trento, di cui all'allegato 1, presso le quali potranno svolgersi le attività formative promosse dalle Scuole di Specializzazione in oggetto.

4. Altre strutture sanitarie ed ambiti operativi potranno essere accreditati dall'Università su indicazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, rispetto a quanto previsto dall'allegato 1. previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 Posti aggiuntivi

1. L'Università, ferma restando l'utilizzazione della graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso

dalla Laurea in Medicina e Chirurgia, può prevedere per l'ammissione alla Scuola stessa, ulteriori posti aggiuntivi da riservare, seguendo l'ordine di graduatoria ed ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 8 di data 9 settembre 1996, a soggetti residenti in provincia di Trento, nel numero richiesto annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento, in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale.

2. L'Università si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi dei candidati che, nel rispetto del precedente punto, sono ammessi sui posti eventualmente riservati.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

1. Le attività formative espletate dagli specializzandi in applicazione del presente Protocollo d'intesa sono definite in specifico progetto formativo individuale elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata in accordo con i Responsabili delle strutture dell'Azienda sanitaria, nel quale sono individuati gli obiettivi formativi da conseguire in sede locale ed il periodo di riferimento.

2. La formazione degli specializzandi implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione pratica comprese le attività formative specialistiche, anche territoriali, comunque previste nel predetto progetto formativo.

3. Possono essere ammessi alla frequenza delle attività pratiche, previa comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, anche gli specializzandi presso l'Università non beneficiari del posto aggiuntivo di cui al precedente art. 3.

Art. 5 Assicurazione

La Provincia, tramite l'Azienda sanitaria, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per gli infortuni connessi all'attività di formazione svolta dallo specializzando in sede locale, alle stesse condizioni del personale dell'Azienda sanitaria.

Art. 6 Servizi a favore degli specializzandi

1. Gli ammessi alle Scuole di Specializzazione in questione potranno beneficiare del contributo economico messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento in applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 8/96, approvato con D.P.G.P. n. 5 - 49/Leg di data 15 aprile 1997 così come modificato con D.P.G.P. n. 11 - 83/Leg di data 15 maggio 1998.

2. Durante la formazione presso l'Azienda Sanitaria, gli ammessi alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e Chirurgia, possono beneficiare dei servizi messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria medesima quali: accesso alle mense ospedaliere e fornitura dei camici personalizzati.

3. La Provincia, tramite l'Azienda Sanitaria provvede altresì, con oneri a proprio carico e qualora necessario, alla gestione delle visite e degli accertamenti richiesti al fine dell'acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio, formulato dal medico competente

Art. 7 Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".
L'Università e la Provincia si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

1. L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione

finale;

2. sulla Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

3. la Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8 Durata e termini dell'accordo

Il presente Protocollo di intesa trova applicazione a partire dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori tre anni tramite scambio di corrispondenza tra l'Università e la Provincia.

Art. 9 Impegni delle parti

1. In caso di disdetta, l'Università si impegna comunque a garantire il completamento del corso di specializzazione agli specializzandi ammessi ai sensi del precedente art.

3.

2. Le parti convengono, comunque, che i Direttori delle Scuole e i Responsabili delle strutture accreditate dell'Azienda Sanitaria debbano vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo e procedere annualmente alle opportune e necessarie verifiche avanzando eventuali proposte di modifica ed integrazione agli organi competenti dei

rispettivi Enti.

Art. 10 Oneri fiscali e sottoscrizione

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005)-

2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

3. Il presente atto, letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse viene sottoscritto dalle parti digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Università degli Studi di Verona

Provincia Autonoma di Trento

Il Magnifico Rettore

L'Assessore alla Salute, politiche
sociali e cooperazione

Prof. Pier Francesco Nocini

Sig. Mario Tonina



ALLEGATO 1) AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ CON ACCESSO RISERVATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Elenco strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari inserite nella rete formativa delle rispettive Scuole di Specializzazione

	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	STRUTTURA COLLEGATA	STRUTTURA COMPLEMENTARE
1	CHIRURGIA ORALE	Ospedale S. Chiara di Trento Ambulatorio Rovereto Ambulatorio Mezzolombardo - U.O. Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale di Borgo Valsugana - U.O. Chirurgia orale per disabili e odontostomatologia	
2	GENETICA MEDICA	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - U.S. Genetica medica	
3	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Ospedale S. Chiara di Trento - U.O di Microbiologia e Virologia	
4	STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Servizio epidemiologia clinica e valutativa	

Letto, approvato.

Il presente allegato viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Il Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'Assessore alla Salute, politiche sociali e cooperazione

Sig. Mario Tonina